Sentenza n. 947/202	•	
	RG n. 2565/20	018
REPUBBLICA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita		
in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:		
Dott. Giuseppe Lupo Presidente		
Dott.ssa Rita Terramagra Consigliere		
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel.	10	
all'esito della trattazione scritta del 15.6.2021, ha emesso, deposi-		ab¢5606f5016ddd3d6142a59501f1 II#: 27252f2d47342b879c6216a96c82552b
tando contestualmente il dispositivo per via telematica, la seguente		a59501f 216a96
<u>SENTENZA</u>		3d6142a
nella causa iscritta al n. 2565/2018 del R.G. di questa Corte di Appel-		016ddd
lo, vertente in questo grado		5606f5 27252f3
tra		76eabc Serial#:
PROVITA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,		Serial#: ICATA (
(partita iva 02596330841),		CATA
elettivamente domiciliata in VIALE GIUDICE SAETTA, 67 CANICAT-		QUALIF FIRMA (
TÌ, presso lo studio dell'Avv. RUGGIERI IRENE, che la rappresenta e di-		FIRMA CA DI F
fende per mandato in atti;		CA DI
– parte appellante –		EC PER
Contro		RUBAP o Da: AF
LAURICELLA DONISI S.R.L., in persona del legale rappresentante		Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#; 76eabo Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#;
pro tempore, (partita iva 02637170842)		Emess A NINA
elettivamente domiciliata in VIA DI STEFANO N. 19 PALERMO,		RARDO A MARI
presso lo studio dell'Avv. SAETTA BALDASSARE, che la rappresenta e		PE GEI
		SIUSEP O SEBA
		LUPO (CIARD(
		ato Da: ato Da:
	Corte di Appello Palermo sez. II civile	E E

R

Sentenza n. 947/2021 pubbl. il 01/07/2021 RG n. 2565/2018

difende per mandato in atti;	
– parte appellata –	
Conclusioni delle parti:	
Appellante: "Preliminarmente dichiarare non utilizzabili i documenti prodotti	
dalla appellata in data 7 Ottobre 2019, perché non coevi al deposito della costituzio-	
ne avvenuta in data 4 Ottobre 2019, nonché per i motivi meglio dedotti in narrativa.	
Accogliere nella forma e nel merito il ricorso in appello e per l'effetto riformare, ov-	
vero annullare/revocare con ogni statuizione di legge, l'ordinanza impugnata emessa	2
al Tribunale di Agrigento, meglio in premessa individuata, per le ragioni tutte di cui	f1 9082557
in narrativa. Con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.	2a59501 6216a9
Appellato: "1) Improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da controparte	33d6142 28879c
per mancata notifica del ricorso introduttivo e per l'effetto rigettare lo stesso, con-	FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabq5606f5016ddd3d6142a59501f1 CA DI FIRMA QUALIFICATA \$erial#: 27252f2d4734≵b879c6216a96c82552d
fermando il provvedimento impugnato; 2) inammissibile e/o improcedibile l'appello	d5606ft
per violazione di legge, come sopra indicato, e per l'effetto rigettare lo stesso, con-	#,76eak
fermando il provvedimento impugnato; 3) inammissibile e/o improcedibile	Serial#
e/inesistente, per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da controparte e per	FICAT. PICAT.
l'effetto confermare il provvedimento impugnato; 4) Cessata la materia del conten-	A QUALI
dere le ragioni sopra esposte; nel merito: - Rigettare l'appello per le ragioni sopra	I FIRM≜ R.CA DI
esposte e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato in ogni sua parte; ov-	R CAD
vero - Rigettare l'appello proposto dalla Provita s.r.l. per le ragioni sopra esposte in	PEC PE
quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il provvedimento	ARUBAI so Da: ₽
impugnato in ogni sua parte, anche previa dichiarazione di nullità della clausola n. 22	ownsladdy ip of control of the control of co
del contratto di locazione e/o efficacia della clausola n. 6 del citato contratto"	C Emes
	ERARDC
	PPE GE
	GIUSEI
	LUPO
- 2 -	ato Da:
Corte	e di Appello di Palermo 🖺 🖺 sez. II civile

Sentenza n.	947/2021 pubbl. il 01/07/2021
	RG n. 2565/2018
	R.G. n.2565/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE	
❖ Fatti di causa	
Con ricorso ritualmente notificato la Lauricella Donisi s.	r.l., premet-
tendo di essere proprietaria dell'immobile sito a Canicattì i	in c.da Gulfi
piano terra, concesso in locazione commerciale alla Provita	a s.r.l. giusta
contratto di locazione con opzione di acquisto, stipula	ato in data
8.4.2013, allegò il mancato pagamento dei canoni di locazi	ione per un
ammontare complessivo di euro 94.000,00 a decorrere d	dal mese di
settembre 2017 e chiese la convalida dello sfratto per moro	sità.
Con ordinanza, resa dal Giudice del Tribunale di	Agrigento 859 21.5
all'udienza del 29 ottobre 2018, stante la mancata compar	rizione della
società appellante, venne convalidato lo sfratto per moros	sità e dispo-
sta la condanna al pagamento delle spese di lite.	c5606f5
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la F	Provita s.r.l.
chiedendo che, previa ritenuta ammissibilità dell'appello,	venisse an-
nullato e/o revocato il provvedimento impugnato perché n	nullo per di-
fetto di comunicazione ad opera della cancelleria, dell'udier	nza differita
d'ufficio, e per tutti i motivi esposti a fondamento del grava	me, con vit-
toria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.	R CA D
Si costituiva ritualmente nel giudizio l'appellata ch	e chiedeva
l'inammissibilità e il rigetto del gravame proposto e la	Agrigento Provita s.r.l. Prov
dell'ordinanza impugnata, già peraltro eseguita con cons	sequenziale Sequenziale
cessazione della materia del contendere.	Emes:
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co	o. 2 e 4, d.l.
n.34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020, il giorno 15.6.20	21, sulle ri-
	GIUSE
	LUPO
- 3 -	to Da:
	Corte di Appello di Palermo 🖺 🗒 sez. II civile

Sentenza n. 947/202	1 pubbl. il 01/07/2021 RG n. 2565/2018
chieste di cui in epigrafe, la causa è stata decisa con contestuale depo-	
sito telematico del dispositivo.	
❖ MOTIVI DI APPELLO	
1. Con il primo motivo di appello viene impugnata l'ordinanza di	
sfratto perché avrebbe erroneamente ritenuto che tra le parti fosse	
stato stipulato un contratto di locazione con opzione di acquisto che, di	
contro, doveva essere qualificato come contratto preliminare di com-	
pravendita, sussistendone tutti gli elementi essenziali: consenso delle	abc;5606f501 6ddd3d61 42a59501f1
parti, indicazione dell'immobile e del prezzo di acquisto, senza che fos-	a595011 3216a9€
se stato indicato il termine entro cui stipulare il contratto definitivo di	3d6142 2b879d
vendita. Tra le parti, inoltre, si conveniva che la Lauricella Donisi s.r.l.	\$016ddc
omettesse di eseguire i lavori indicati nel punto n. 2) del contratto,	d5606fE
compiuti a spese della Provita s.r.l. e che il pagamento dei canoni di	f. 76eab
acquisto venisse differito al momento dell'esercizio dell'opzione di ac-	\ Serial# FICATA
quisto. Soggiunge l'appellante che l'ordinanza di convalida, poiché	FIRMA QUALIFICATA Serial#; 76e
emessa al di fuori dei presupposti 663 c.p.c., è impugnabile perché	AQUALI
equivale ad una sentenza, in applicazione del principio della prevalen-	I FIRMA
za della sostanza sulla forma.	R CAD
2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha censurato	PEC PE
l'ordinanza di convalida, da ritenersi tamquam non esset stante	ARUBA
l'operatività della clausola arbitrale prevista dall'art. 22 delle condi-	so Da:
zioni di contratto che devolve agli arbitri ogni controversia che doves-	G Emes
se insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, risolu-	ERARD NA MAF
zione, adempimento o inadempimento del contratto.	EPPE G
- 4 -	Ses. IL CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRM

Sentenza n. 947/202	1 pubbl. il 01/07/2021
	RG n. 2565/2018
	R.G. n.2565/2018
	A Charge
3. Con il terzo motivo di appello, la Provita s.r.l. ha censurato	
l'ordinanza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.	
La società appellata, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità	
dell'appello proposto e, nel merito, ha contestato tutti i motivi di gra-	
vame, chiedendo, peraltro, dichiararsi cessata la materia del contende-	
re, stante l'avvenuto rilascio dell'immobile.	
1.2.3 In via preliminare, è necessario delibare sull'eccepita inam-	
missibilità del gravame, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto	abc;5606f501 6ddd3d61 42a59501f1
emessa ai sensi dell'art. 663 c.p.c., nell'assenza dell'intimato, non com-	a59501f \$216a96
parso all'udienza.	3d6142 2b879c6
Deve premettersi che è indirizzo pacificamente sostenuto dalla giu-	016ddd 2d4734
risprudenza di legittimità quello per il quale avverso un provvedimen-	27252f
to di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosi-	76eab
tà emesso in carenza dei presupposti di legge, l'impugnazione deve es-	Serial#
sere proposta con l'appello, assumendo l'ordinanza natura decisoria e	FICATA
contenuto sostanziale di sentenza (Cassazione civile sez. III,	QUALI
13/06/2017; Cassazione civile sez III, 27/05/2010 n. 12979; Cassa-	FIRMA
zione civile sez. III, 21/11/2001 n. 14720), senza che la causa possa	R CA D
essere rimessa al giudice di primo grado, consentita solamente nelle	PEC PE
ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c	NRUBAF O Da: A
Il principio espresso consente la proponibilità del gravame nel	so Da: /
caso in cui la convalida sia stata emessa al di fuori dei presupposti	Emes
previsti dalle norme assumendo, in questo caso, natura decisoria e	ERARDO
contenuto sostanziale di sentenza e l'impugnazione deve essere pro-	PPE GE
	GIUSE
	Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#; 76e:
- 5 -	Corte di Appello di Palermo Da Stricio II atto
	sez. II civile

Sentenza n. 947/202	1 pubbl. il 01/07/2021 RG n. 2565/2018
posta con appello. Con tale atto l'intimato potrà chiedere di essere ri-	
messo nei termini per espletare l'attività difensiva che gli è stata im-	
pedita in primo grado, fermo restando la decisione di merito del Giudi-	
ce di appello.	
Diversamente, il rimedio ordinariamente previsto per opporsi	
all'ordinanza di convalida è quello dell'opposizione tardiva, ai sensi	
dell'art. 668 c.p.c., in tutti i casi in cui "l'intimazione di licenza o di	
sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato", provando di non	2
averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazio-	ab¢5606f5016ddd3d6142a59501f1 #: 27252f2d47342b879c6216a96c82552d
ne o per caso fortuito o forza maggiore.	2a5950°
Tanto premesso, nella specie, la Lauricella Donisi s.r.l. contesta la	13d614; 12b879c
stessa ammissibilità dell'appello sostenendo che la società intimata,	5016ddc 2d4734
pur regolarmente citata in giudizio, non ha presenziato all'udienza né	c5606ff
ha proposto opposizione tardiva ai sensi del predetto art. 668 c.p.c.	; 76eab
La Provita s.r.l., adduce, a motivo preliminare allegato con le note	
scritte depositate telematicamente contestando l'eccezione di inam-	QUALIFICATA Serial#; 76e FIRMA QUALIF CATA \$eria
missibilità sollevata da controparte, che l'udienza, fissata in citazione	QUALIF FIRMA '
era indicata nel 26.9.2018 ed invece, è stata celebrata in data	FIRMA CA DI I
29.10.2018 perché differita d'ufficio, senza che la cancelleria avesse	
provveduto a darne comunicazione all'intimata.	tUBAPEC PER CA DI Da: ARUBAPEC PER
L'assunto, tuttavia, è privo di fondamento e confutato dall'esame	RUBAP Da: AF
degli atti prodotti dalla locatrice.	o Da: A Emesso
Difatti, l'atto di intimazione dello sfratto per morosità e contestuale	Emess A NINA
citazione (ritualmente notificata all'intimata in data 14.9.2018) reca la	RARDO A MARI
data del 26 ottobre 2018 e non del 26 settembre 2018, come erronea-	PPE GE
- 6 -	Course of the state of the stat

Sentenza n. 947/202	1 pubbl. il 01/07/2021 RG n. 2565/2018
mente indicato dalla Provita nelle note scritte, e il differimento	
d'ufficio dell'udienza tenuta dal giudice, solo di tre giorni successiva, è	
avvenuta ai sensi dell'art. 168 <i>bis</i> u.c. c.p.c.	
Dell'assegnazione al giudice e del conseguente slittamento della	
comparizione alla prima udienza utile tenuta dal giudice assegnatario	
secondo il calendario giudiziario, non vi era obbligo di comunicazione	
a cura della Cancelleria, essendo invece onere dell'interessato di pro-	
cedere alle necessarie verifiche presso la Cancelleria stessa. Ciò avreb-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
be imposto alla società intimata di rinnovare tali verifiche tempesti-	f1 6c8255;
vamente, nella mattinata del giorno fissato in citazione essendo alta-	459501 6216a9
mente probabile che l'assegnazione del fascicolo sarebbe comunque	13d6142 2b879c
avvenuta entro il giorno fissato in citazione per la comparizione e	016ddc 2d4734
dunque lo slittamento di questa sarebbe potuto avvenire proprio per i	abc;5606f5016ddd3d6142a59501f1
giorni successivi. Il diligente svolgimento di tale dovuta verifica avreb-	t; 76eab
be certamente consentito all'appellante di partecipare regolarmente	Serial#
all'udienza di convalida (come avvenuto per la parte intimante) (cfr.	FIRMA QUALIFICATA Serial#; 76e
Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, n.16671)	QUALI
Ne consegue che la mancata comparizione della conduttrice all'u-	FIRMA
dienza di convalida non poteva essere imputata a caso fortuito o forza	CA DI
maggiore, e, dunque ogni motivo di contestazione, fatto valere come	EC PEF
motivo di gravame, doveva essere fatto valere in primo grado con	RUBAP o Da: Al
l'opposizione alla convalida ai sensi dell'art. 665 c.p.c. o, al più con	o Da: A Emessi
l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.) Emess
Peraltro, anche il motivo di appello che invoca l'operatività della	RARDC A MARI
clausola arbitrale, contenuta nell'art. 22 delle condizioni di contratto,	PPE GE
-7-	Courseppe GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRM Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRM

Sentenza n. 947/202	1 pubbl. il 01/07/2021 RG n. 2565/2018
debitamente sottoscritta dalle parti ai sensi dell'art. 1341 c.c., quale ul-	
teriore argomentazione sostenuta per ritenere ammissibile il gravame,	
è privo di fondamento dovendosi richiamare, a riguardo, il principio di	
diritto sostenuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità per	
quale "fra le controversie non deferibili ad arbitri rientrano tutte quel-	
le per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del	
giudice ordinario, come, in particolare, i procedimenti speciali di con-	
valida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosi-	
tà, previsti dagli art. 657 e 658 c.p.c. che appartengono alla competen-	82552d
za funzionale del pretore, oggi del tribunale, limitatamente peraltro al-	abc5608f5016ddd3d6142a59501f1
la prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece alcuna	d6142a: b879c6;
preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia	71 6ddd3 2d47342
decisa nel merito da arbitri. Ne consegue che la deduzione, nella fase	5600f5¢
sommaria, dell'esistenza di una clausola arbitrale, non priva il pretore	: 76eabc
della competenza ad emettere i provvedimenti immediati (ivi compre-	USEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc
sa la eventuale concessione del termine di grazia ex art. 55 della l. 27	FICATA
luglio 1978 n. 392, che appartiene alla prima fase del procedimento di	QUALI
sfratto per morosità) ma lo obbliga, una volta chiusa la fase anzidetta,	I FIRM¢
a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussi-	R CAD
stente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di atti-	PEC PE
varsi per l'effettivo svolgimento del relativo giudizio" (cfr. Cassazione	ARUBA S\$ Da: #
civile sez. III, 23/06/1995, n.7127; Cassazione civile sez. III,	sso Da: . A Emess
31/07/2006, n.17424).	O Emes
Pertanto, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.	ERARD NA MAF
❖ Spese	EPPE G
	Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e
	Da: LUPO GI
- 8 -	Corte di Appello di Palermo E Sez. II civile

Sentenza n. 947/202	1 pubbl. il 01/07/2021
	RG n. 2565/2018
	R.G. n.2565/2018
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispo-	10 A - K
sitivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate,	
sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n.	
37/18.	
Poiché l'appello è stato rigettato, deve darsi atto della sussistenza	
dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002	
n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228,	
per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a tito-	
lo di contributo unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.	abc;5606f5016ddd3d6142a59501f1
P.Q.M.	a59501
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle	3d6142 2b879c6
parti:	01 6ddc
a) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Provita s.r.l., in	c5606f5
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza di	76eab
convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Agrigento in data 29 ot-	Serial#
tobre 2018;	FIRMA QUALIFICATA Serial#; 76e:
b) condanna la Provita s.r.l., in persona del legale rappresentante	QUALI
pro tempore, a rimborsare alla Lauricella Donisi s.r.l., in persona del le-	I FIRMA
gale rappresentante pro tempore, le spese di questo grado del giudizio,	R CAD
che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre spese generali, CPA e	PEC PE
IVA come per legge;	ARUBAF to Da: A
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma	so Da: /
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , come inserito dall'art. 1 com-	D Emess
ma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte	RARDO
dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a	PPE GE
	Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI
	i: LUPC
- 9 -	Corte di Appello di Palermo
	sez. II civile

Sentenza n. 947/202	
	RG n. 2565/2018
	R.G. n.2565/2018
norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.	11 4 1
d) Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motiva-	
zione.	
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di	
Palermo, in data 15 giugno 2021.	
Il Consigliere Estensore	
Dott.ssa Sebastiana Ciardo	
Il Presidente Dott. Giuseppe Lupo	
	2552d
	01111
	12a595 12a595
	13d614 2b879
	016ddc
	5606f5
	6eabc
Y ()	rial#: 7
	ATA Se
	IN QUE
	A QUA
	FIRM
	C PEF
	C PER
	JBAPE
	a: ARt
	esso C
	OO EB NI BE
	ER ARI
	PPE G
	JUSER SEB/
	UPO G
- 10 -	Da: L
- 10 -	outed by the second of the sec
	507 11 010110